

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.13/1989 – LL. 232/2016 e 205/2017 - D.P.R. 28/11/2018 - D.I. 609/2019 – Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati – Criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, modalità di gestione del Fondo e linee guida per i Comuni – Risorse disponibili € 3.186.247,61 – Capitolo/S 2120220021, bilancio 2021/2023, annualità 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta";

DELIBERA

- 1) Di approvare i criteri per il riparto tra i Comuni dei fondi statali assegnati per gli anni 2018/2020 con Decreto Interministeriale n. 609 del 31/12/2019, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii, per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'allegato "1", parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le modalità di gestione del Fondo e le linee guida per i Comuni di cui all'allegato "1", parte integrante della presente deliberazione;
- 3) L'onere finanziario derivante dalla presente deliberazione, per l'importo complessivo di € 3.186.247,61 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 2120220021 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1063 del 06/09/2021; l'obbligazione giuridica sarà perfezionata nell'annualità 2021.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 9 gennaio 1989, n.13;
- Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. (Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 13);
- Legge del 11/12/2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 assegnazione risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche annualità dal 2017 al 2021.
- Legge del 27/12/2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
- Decreto Interministeriale n. 67 del 27/02/2018;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 assegnazione ulteriori risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche annualità dal 2018 al 2020.
- Decreto Interministeriale n. 609 del 31/12/2019;
- L.R. 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e ordinamento del personale della Giunta regionale).

Si richiamano inoltre:

- D.lgs. 23.6.2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Enti locali e loro organismi;
- L.R. 31/12/2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche - Legge di stabilità 2020);
- L.R. 31/12/2019, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023);
- D.G.R. 1674 e 1675 del 30/12/2020;
- D.G.R. n. 289 del 15/03/2021 (Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2021 delle economie di spesa – 8° provvedimento);
- D.G.R. n. 290 del 15/03/2021 (Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 8° provvedimento);
- D.G.R. n. 291 del 15/03/2021 (Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 8° provvedimento);
- DDPF n. 239/RCS del 18/03/2021 (Prelevamento dal fondo di cassa - Annualità 2021).
- DGR n.1063 del 06/09/2021 (richiesta parere al CAL sullo schema della presente deliberazione).

MOTIVAZIONE:

L'art.10 della legge 9 gennaio 1989, n.13 ha istituito un fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati da ripartire annualmente in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni richiedenti, ai sensi dell'art.11, comma 5 della stessa legge.

Dal 2002 al 2017 i finanziamenti statali previsti dalla legge 13/89 non sono stati più ripartiti tra le Regioni, ad eccezione di una esigua quota delle risorse finanziarie affluite al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2004 (20 milioni di euro ripartiti tra le Regioni con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 luglio 2004).

La Regione Marche, dall'anno 2005 all'anno 2014 (ad esclusione dell'anno 2009) ha cercato di sopperire con fondi propri, pari a complessivi euro 8.897.927,02, al soddisfacimento delle richieste di contributo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche; tali fondi sono comunque risultati insufficienti a coprire l'intero fabbisogno regionale comunicato dai Comuni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I soggetti interessati, in assenza di modifiche normative e/o circolari ministeriali esplicative in materia, hanno continuato a presentare le domande di contributo ai Comuni per la successiva trasmissione alla Regione, conformemente a quanto previsto dall' art.11 L.13/1989. In tal modo si è formato un rilevante fabbisogno regionale insoddisfatto che al 1° marzo 2017 ammontava a € 14.530.428,69, come comunicato al MIT con nota n. 1214578 del 04/12/2017.

La legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016), nell'articolo 1, comma 140, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa, alla lett. I), l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 sono state assegnate per la finalità di cui sopra risorse, dall'anno 2017 al 2021, per complessivi 180 milioni di euro da ripartire successivamente tra le Regioni.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" autorizza che le risorse previste per l'anno 2021 siano anticipate nell'anno 2020.

Con Decreto Interministeriale n. 67 del 27/02/2018 sono state ripartite tra le regioni le risorse disponibili per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, relative al triennio 2018-2020, con assegnazione alla Regione Marche dell'importo complessivo di € 11.344.181,07 a fronte del predetto fabbisogno di € 14.530.428,69.

Con Deliberazione n. 1314 del 15/10/2018 la Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto di tali fondi tra i Comuni.

Con DDPF n.149/EDI del 31/10/2018 le risorse assegnate, pari a 11.344.181,07, sono state ripartite tra i Comuni e la liquidazione dei fondi in questione nelle varie annualità è stata disposta con il citato DDPF n. 149/EDI/2018, con DDPF n. 28/UPT/2019 e DDPF n.27/UPT/2020.

In considerazione che il D.I. 67/2018 non ha soddisfatto per intero il fabbisogno complessivo inevaso quantificato al 1° marzo 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 sono state assegnate per tale finalità risorse per complessivi euro 50.556.718,46 euro, dall'anno 2018 al 2020, da ripartire successivamente tra le Regioni.

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 31/12/2019 n.609, pubblicato sul sito del MIT il 27/02/2020, ha ripartito tra le Regioni richiedenti il fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Alla Regione Marche sono stati assegnati complessivi € 3.186.247,61, per le annualità 2018-2019-2020 al fine di soddisfare l'intero fabbisogno maturato al 1/3/2017, così ripartiti:

- € 1.512.557,48 per il 2018;
- € 945.348,42 per il 2019;
- € 728.341,71 per il 2020.

Con le DD.GG.RR. nn. 289, 290 e 291 del 15/03/2021 e con DDPF n. 239/RCS del 18/03/2021 sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2021, al Documento tecnico e al Bilancio Finanziario gestionale, al fine della reiscrizione nell'annualità 2021 delle economie di spesa.

La copertura finanziaria dell'importo di € 3.186.247,61 è garantita dal capitolo di spesa n. 2120220021 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, in relazione agli accertamenti nn. 5807-5808-5809/2020 complessivamente di pari importo, a carico del capitolo di entrata n.1402010182, interamente riscossi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La suddetta copertura finanziaria, già attestata con D.G.R. n. 1063 del 06/09/2021, viene confermata con la presente deliberazione.

Con il presente atto si intendono approvare i criteri generali di riparto tra i Comuni dei fondi statali assegnati per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi del comma 2, art. 10 della L.13/89, pari a complessivi € 3.186.247,61.

Tali risorse, come indicato nel D.I. n. 609/2019, sono finalizzate a soddisfare le domande inevase alla data del 1/03/2017, ad integrazione di quanto già assegnato con D.I. n. 67/2018, ma alla luce delle comunicazioni pervenute dai Comuni per l'anno 2021, è emerso che il fabbisogno comunicato al MIT nel 2017 non corrisponde più alla situazione attuale, in quanto molte delle istanze presentate allora dai cittadini, a seguito di istruttoria, sono decadute dai benefici di legge.

Come indicato nell'allegato "1" alla presente deliberazione, con il presente atto si ritiene di:

- ripartire le risorse statali disponibili tra i Comuni che hanno comunicato alla Regione il proprio fabbisogno di contributi, aggiornato al 01/03/2021, ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 13/1989. Alla luce delle difficoltà operative connesse allo stato di emergenza sanitaria in corso, vengono prese in considerazione anche le comunicazioni dei Comuni pervenute alla Regione oltre i termini stabiliti dalla L.13/1989;
- soddisfare **tutte le domande presentate entro il 01/03/2018** da cittadini residenti nei Comuni di cui sopra, quantificate in circa 2,90 milioni di euro, conformemente alle comunicazioni pervenute dal M.I.M.S. (prot. n. 4013 del 02/04/2021).

Nel citato allegato "1" vengono inoltre stabilite le "Modalità di gestione del Fondo e linee guida per i Comuni", per la corretta gestione dei fondi assegnati.

Le risorse non utilizzate ai fini del riparto di cui sopra, verranno ripartite tra i Comuni unitamente alle prossime risorse statali assegnate alla Regione Marche per le finalità della L.13/1989.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

Trattandosi di fabbisogni relativi ad annualità pregresse, l'obbligazione giuridica sarà perfezionata nell'annualità 2021. Se necessario, alla luce di eventuali diversi cronoprogrammi della spesa trasmessi dai Comuni, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Con DGR 1063 del 6/09/2021 la Giunta regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c) e d), della l.r. 4/2007, sulla delibera di cui al presente atto. La DGR in questione è stata trasmessa dalla Segreteria della Giunta regionale al CAL.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 28 settembre 2021, ha espresso il seguente parere telematico n. 51/2021: parere favorevole.

Infine, in merito alla competenza a proporre la presente proposta di Deliberazione e al rilascio del relativo parere di legittimità e regolarità tecnica, si evidenzia che la L.R. 18/2021 ha abrogato la L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 ("Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione").

Tuttavia, considerato quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, della L.R. 18/2021 a norma del quale "fino alla completa costituzione delle nuove strutture si continuano ad applicare le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate", il *Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio* risulta struttura competente alla proposta del presente atto, mentre la *P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia* è la struttura competente al rilascio del parere di legittimità e regolarità tecnica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cristiana Coppieri

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. URBANISTICA, PAESAGGIO, EDILIZIA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato "1"



1. CRITERI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE TRA I COMUNI

1.1 Comuni interessati al riparto:

Comuni che hanno comunicato alla Regione il fabbisogno dei contributi, aggiornato al 01/03/2021, ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 13/1989.

Alla luce delle difficoltà operative connesse allo stato di emergenza sanitaria in corso, vengono prese in considerazione anche le comunicazioni dei Comuni pervenute alla Regione oltre i termini stabiliti dalla L.13/1989.

1.2 Modalità di riparto:

Vengono ripartite tra i Comuni le risorse necessarie per soddisfare **tutte le domande presentate entro il 01/03/2018** da cittadini residenti nei Comuni di cui al punto 1.1, al netto dei contributi assegnati negli anni precedenti eventualmente non ancora rendicontati.

Le relative richieste ad oggi sono quantificate in circa 2,9 milioni di euro.

2. MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO E LINEE GUIDA PER I COMUNI

2.1 La Regione ripartisce e concede le risorse ai Comuni sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1., e lo comunica ai Comuni interessati.

2.2 I Comuni, alla luce delle risorse ripartite e concesse, in corrispondenza delle "finestre" del **15/10/2021** e del **20/11/2021**, chiedono alla Regione la liquidazione e il pagamento delle risorse relative alle domande presentate entro il 1/03/2018 la cui istruttoria sia perfezionata. Per la richiesta di liquidazione i Comuni si avvalgono di apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.3 La Regione liquida le risorse ai Comuni, a condizione che questi abbiano completato la rendicontazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

2.4 I Comuni, qualora l'istruttoria della domanda ai fini della liquidazione abbia esito negativo, procedono come segue:

a) Se la motivazione ricade nella casistica di "*opere non eseguite*", i cittadini interessati vengono invitati dal Comune a confermare entro 30 giorni la richiesta di contributo, a pena di decadenza della stessa.

In caso di conferma, le opere previste devono avere inizio entro i 8 mesi dalla richiesta di documentazione da parte del Comune finalizzata alla liquidazione del contributo. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza della domanda di contributo.

In tale eventualità il cittadino può presentare una nuova richiesta.

b) Per tutte altre motivazioni (*es. correlate al decesso del richiedente, alla mancanza di documentazione fiscale, rinuncia al contributo, etc*), il Comune dichiara decaduta la domanda di contributo dandone informazione alle famiglie interessate, secondo le procedure di cui alla L. 241/90.

I dati aggiornati del fabbisogno comunale, conseguenti all'istruttoria conclusa con esito negativo di cui alle precedenti lettere a) e b), vengono prontamente comunicati alla Regione utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.5 Nel caso di economie di spesa da parte dei Comuni, o di riduzione del fabbisogno per le fattispecie di cui al precedente punto 2.4, i fondi assegnati dalla Regione restano nella disponibilità dei Comuni medesimi per soddisfare domande presentate successivamente alla data del 1/03/2018, secondo i seguenti criteri e priorità stabiliti dall' art. 10, co. 4, della L.13/89 e dal punto n. 4.16 della Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L:

- invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze.

A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione il cronoprogramma della spesa, utilizzando l'apposita modulistica di cui al precedente punto 2.4.

A seguito dell'istruttoria delle domande i Comuni chiedono alla Regione, con la citata modulistica, la liquidazione e pagamento dei contributi, comunicano la decadenza delle istanze in caso di istruttoria conclusa con esito negativo, nonché l'assenza di domande rimaste insoddisfatte.

- 2.6 La Regione, verificata l'eventuale assenza di domande rimaste insoddisfatte, accerta le relative economie che verranno riassegnate tra i Comuni per le finalità della legge 13/1989.